



## Decreto federale

*Avamprogetto*

**che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone**

**(Sviluppo dell'acquis di Schengen)**

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,

*decreta:*

### **Art. 1**

<sup>1</sup> Lo scambio di note del ...<sup>3</sup> tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone è approvato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con lo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004<sup>4</sup> tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

### **Art. 2**

La modifica delle leggi federali di cui all'allegato è adottata.

RS .....

- 1 RS 101
- 2 FF 2024 ...
- 3 FF 2024 ...
- 4 RS 0.362.31

**Art. 3**

<sup>1</sup> Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all'allegato.

## **Modifica di altri atti normativi**

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue

### **1. Legge federale del 16 dicembre 2005<sup>5</sup> sugli stranieri e la loro integrazione**

*Art. 7 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina le modalità dei controlli di frontiera di cui al capoverso 1. Stabilisce d'intesa con i Cantoni e con i Paesi limitrofi le regioni transfrontaliere secondo l'articolo 42<sup>ter</sup> del Codice frontiere Schengen.

*Art. 8*                      Ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera

<sup>1</sup> Spetta al Consiglio federale ordinare e prorogare il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera.

<sup>2</sup> In caso di eventi imprevedibili, spetta al DFGP ordinare e prorogare le misure immediatamente necessarie per il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera. Ne informa senza indugio il Consiglio federale.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può altresì ordinare o prorogare il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera se il Consiglio dell'Unione europea:

- a. in presenza di una situazione di emergenza sanitaria grave in diversi Stati Schengen, li ha autorizzati in tal senso secondo l'articolo 28 del codice frontiere Schengen<sup>6</sup>;
- b. in circostanze eccezionali a causa di carenze gravi e persistenti nei controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen, ha emanato una raccomandazione in tal senso secondo l'articolo 29 del codice frontiere Schengen.

<sup>4</sup> L'UDSC svolge i controlli di cui ai capoversi 1–3 d'intesa con i Cantoni di frontiera.

<sup>5</sup> RS 142.20

<sup>6</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 1

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina la procedura per ordinare, prorogare o abrogare il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera.

*Art. 9* Competenza in materia di controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen della Svizzera

I Cantoni eseguono i controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen sul loro territorio sovrano.

*Art. 64 cpv. 4 e 5 nonché 64a cpv. 3<sup>bis</sup>*

*Abrogati*

*Art. 64c<sup>bis</sup>* Allontanamento nel quadro di controlli nella zona in prossimità della frontiera

<sup>1</sup> Se un accordo con un altro Stato Schengen sulla cooperazione ai sensi dell'articolo 23*bis* del codice frontiere Schengen<sup>7</sup> lo prevede, lo straniero intercettato nella zona in prossimità della frontiera può essere allontanato in tale Stato se:

- a. è entrato in Svizzera direttamente da tale Stato;
- b. non è in possesso del permesso necessario o non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'entrata (art. 5); e
- c. non presenta una domanda d'asilo o una domanda per la concessione di protezione temporanea.

<sup>2</sup> È possibile astenersi dall'allontanamento secondo il capoverso 1 se l'allontanamento può essere disposto senza formalità secondo l'articolo 64c capoverso 1 lettera a.

<sup>3</sup> La decisione di allontanamento è notificata mediante modulo standard.

<sup>4</sup> Il ricorso contro le decisioni secondo il capoverso 1 deve essere presentato entro cinque giorni feriali dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L'autorità di ricorso decide entro dieci giorni sulla restituzione dell'effetto sospensivo.

<sup>5</sup> La competente autorità federale o cantonale può trattenere lo straniero intercettato per massimo 24 ore. Se non è possibile eseguire l'allontanamento durante questo lasso di tempo occorre emanare una decisione di allontanamento ordinaria secondo l'articolo 64.

*Art. 64d cpv. 2 lett. g*

<sup>2</sup> L'allontanamento è immediatamente esecutivo o può essere impartito un termine di partenza inferiore a sette giorni se:

<sup>7</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 1.

- g. lo straniero è allontanato in seguito a un controllo nella zona in prossimità della frontiera (art. 64c<sup>bis</sup>).

*Art. 64f cpv. 2, primo periodo*

<sup>2</sup> La decisione di allontanamento notificata mediante un modulo standard secondo l'articolo 64b o l'articolo 64c<sup>bis</sup> capoverso 3 non è tradotta.

*Art. 65a* Restrizioni d'entrata e altre misure a tutela della salute pubblica negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen

<sup>1</sup> Per tutelare la salute pubblica il Consiglio federale può ordinare restrizioni d'entrata nonché altre misure secondo l'articolo 41 della legge del 28 settembre 2012<sup>8</sup> sulle epidemie (LEp) negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen.

<sup>2</sup> In casi specifici la SEM può, per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali, autorizzare deroghe alle restrizioni d'entrata, sempreché ciò non comprometta obblighi della Svizzera derivanti dal diritto internazionale.

*Art. 66* Persona di fiducia per stranieri minorenni non accompagnati nella procedura di allontanamento

<sup>1</sup> Le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia che difenda durante la procedura di allontanamento gli interessi dello straniero minorenne non accompagnato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce il ruolo, le competenze e le mansioni della persona di fiducia.

*Art. 67 cpv. 2 lett. c*

<sup>2</sup> La SEM può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che:

- c. ha disatteso le restrizioni d'entrata di cui all'articolo 65a oppure misure di cui all'articolo 41 LEp volte a evitare la propagazione di una malattia trasmissibile.

*Art. 92, rubrica e cpv. 1<sup>bis</sup>*

Obbligo di diligenza delle imprese di trasporto aereo

<sup>1bis</sup> Nell'ambito del loro obbligo di diligenza, allo scopo di evitare la propagazione di una malattia trasmissibile, devono assicurarsi di trasportare solo persone nei cui confronti non sono state ordinate restrizioni d'entrata secondo l'articolo 65a.

## **2. Legge federale del 13 giugno 2008<sup>9</sup> sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione**

*Art. 16 cpv. 2 lett. o*

<sup>2</sup> Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

- o. controllare le frontiere secondo il regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen)<sup>10</sup>

<sup>9</sup> RS 361

<sup>10</sup> Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1717, GU L, 2024/1717, 20.06.2024.